

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1048

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTELLI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
e altre norme in materia di cittadinanza

Presentata il 15 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per affrontare con chiarezza e serietà il tema della cittadinanza è necessario in primo luogo rispondere con fermezza a due quesiti:

1) cosa debba intendersi per cittadinanza, e cioè, se con essa si intenda esclusivamente un atto amministrativo, il rilascio di un documento sulla base del quale si acquisiscono alcuni diritti o se, al contrario, il concetto di cittadinanza implichi considerazioni molto più profonde;

2) se, in considerazione del fenomeno migratorio in Italia, il rilascio della cittadinanza agli stranieri debba intendersi una tappa nel difficile percorso di integrazione o, al contrario, tale atto debba segnare la meta finale di tale percorso.

La cittadinanza non è il semplice rilascio di un passaporto, ma, al contrario, è

il riconoscimento di far parte di un popolo, di dividerne i valori sociali e politici, di conoscerne la storia e i percorsi, di accettare le regole che stanno alla base del patto sociale che aggrega la nazione. Se questo è il senso da dare al concetto di cittadinanza, il riconoscimento formale non può che essere il punto di arrivo di un percorso di integrazione compiutamente realizzato.

Nel 1992 proprio l'emergere del fenomeno migratorio nel nostro Paese determinò la revisione della disciplina sulla cittadinanza e il suo inasprimento. A distanza di sedici anni da quella legge e dinanzi all'emergenza del fenomeno migratorio, è necessario intervenire nuovamente su tale disciplina. Occorre considerare l'esperienza storico-politica di altri Paesi europei (come la Germania e i Paesi Bassi) che, dopo aver imboccato la strada

della cittadinanza come strumento funzionale all'integrazione, oggi sono repentinamente obbligati a tornare indietro rispetto alle politiche intraprese dinanzi alle problematiche di disgregazione sociale da esse determinate.

Di quelle esperienze occorre far tesoro ed evitare che, in ritardo, anche l'Italia si avvii su un percorso sbagliato nei fatti e ciecamente scelga la strada della demagogia e della superficiale astrattezza.

La legge n. 91 del 1992 è una legge valida nel suo impianto, che va modificata solo nel senso di renderla più incisiva, tentando di sottrarre il riconoscimento della cittadinanza a un procedimento squisitamente burocratico e formale, e al contrario, individuando criteri più selettivi.

In primo luogo, è responsabilità del legislatore preservare l'integrità sociale e politica della nazione e prevenire pericolosi fenomeni di disgregazione. Inoltre, si deve prevenire il pericolo che l'allargamento indiscriminato finisca per massificare i cittadini stranieri, invece che premiare chi realmente sceglie la nostra nazione come nuova Patria, una scelta consapevole, determinata da amore oltre che da bisogno, fatta di accettazione piena più che di necessità formale.

La presente proposta di legge rimane sulla strada tracciata dal legislatore nel

1992, adeguando la normativa alle contingenze attuali e all'esperienza effettuata nell'applicazione della disciplina vigente.

L'articolo 1, modificando l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dà rilievo, ai fini del riconoscimento della cittadinanza, al fatto di aver frequentato scuole riconosciute dallo Stato italiano e di aver adempiuto all'obbligo scolastico.

L'articolo 2, al fine di evitare i « matrimoni di comodo », riconosce al coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano la cittadinanza solo a condizione che questi risieda in Italia per almeno tre anni dalla data del matrimonio.

L'articolo 3 richiede, per l'ottenimento della cittadinanza, il decorso di dieci anni di residenza legale e stabile nel nostro Paese.

L'articolo 4 modifica i requisiti per ottenere la cittadinanza subordinandoli alla buona conoscenza della lingua, della storia e della Costituzione italiane, alla rinuncia alla precedente cittadinanza e alla frequentazione di un corso di formazione e di educazione civica.

L'articolo 5 fissa un termine di sei mesi per il giuramento.

L'articolo 6 modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, prevedendo che il giuramento sia compiuto dinanzi al prefetto della provincia di residenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

« 2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione diviene cittadino se dichiara, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana ».

ART. 2.

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza in Italia quando, dopo il matrimonio, risieda per almeno tre anni nel territorio della Repubblica e a condizione che non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio né vi sia stata separazione personale dei coniugi ».

ART. 3.

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

« *f*) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis.* — 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nei casi di cui agli articoli 5 e 9 è subordinata ai seguenti requisiti:

a) buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;

b) conoscenza della storia italiana;

c) conoscenza della Costituzione italiana;

d) rinuncia al possesso di altra cittadinanza;

e) frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'approfondimento della conoscenza di cui alle lettere a), b) e c).

2. Sono esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera e) del comma 1 gli stranieri che hanno frequentato nel Paese di origine corsi di formazione professionale e di apprendimento della lingua italiana ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e in relazione a questi sono stati inseriti direttamente nel mercato del lavoro italiano con contratti di soggiorno, secondo quanto disposto dall'articolo 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come sostituito dall'articolo 29 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; sono altresì esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera e) del comma 1, relativamente alle conoscenze di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, gli stranieri che abbiano conseguito titoli di istruzione media superiore o universitaria rilasciati da isti-

tuti di istruzione di lingua italiana e i docenti di istituti universitari di lingua italiana; infine sono esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera *e*) del comma 1 relativamente alla conoscenza di cui alla lettera *a*) del medesimo comma gli stranieri di madrelingua italiana ovvero in possesso di certificazione di italiano come lingua straniera-CILS (livello due – B2) ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure idonee a comprovare i requisiti di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), nonché le modalità e gli enti destinati all'organizzazione e l'espletamento dei corsi di cui al comma 1, lettera *e*).

ART. 5.

1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — *1.* Il decreto di conferimento della cittadinanza non ha effetto se, entro sei mesi, la persona cui si riferisce non presta giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato ».

ART. 6.

1. All'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza » sono sostituite dalle seguenti: « dinanzi al prefetto della provincia di residenza, che trasmette copia del verbale di giuramento e del decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale di stato civile del comune di residenza »;

b) al comma 4, le parole: « dinanzi al quale è stato prestato giuramento, o » sono soppresse.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0002950